



Comando Polizia Locale

Horum Omnium Fortissimi

Quarto (NA) - Via Domenico Catuogno 1 – 80010

tel. 081.876.71.61 - fax 081.806.04.33

e.mail - poliziamunicipale@comune.quarto.na.it

p.e.c. - polizia.municipale@pec.comune.quarto.na.it

DISCIPLINARE DI GARA

Affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale di Quarto interessate da incidenti stradali.

CIG: 8195919E4E

PREMESSE

Il Comune di Quarto ha indetto una gara con procedura aperta attraverso una R.D.O. su piattaforma MEPA con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri previsti dal disciplinare e dal capitolato, per affidare il servizio di **ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale di Quarto interessate da incidenti stradali.**

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio della fornitura è su tutto il territorio comunale di Quarto – codice ISTAT 063063.

CIG: 8195919E4E

CPV 90611000-3 - Servizi di pulizia stradale

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Andrea Santoro, istruttore di vigilanza della Polizia Municipale di Quarto.

L'ufficio di riferimento per la presente procedura è: Settore IX – Comando Polizia Municipale del Comune di Quarto. Il responsabile e referente per i soli aspetti relativi alla procedura di gara è il dott. Andrea Santoro - Via Domenico Catuogno, 1 – Quarto (NA) – 80010 - Tel.: 0818767161 - PEC di riferimento: polizia.municipale@comune.quarto.na.it - Orari d'ufficio: lunedì – martedì – giovedì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Ogni atto attinente la presente gara sarà pubblicato sul sito www.comune.quarto.na.it nelle specifiche sezioni degli avvisi e all'albo pretorio per gli atti ufficiali.

1. OGGETTO, DURATA DEL SERVIZIO E VALORE DELL'APPALTO

1.1 Il servizio da affidare ha come oggetto tutte le prestazioni, configurate come obbligatorie per i proprietari dal Titolo II del Codice della Strada, necessarie per: **il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale di Quarto interessate da incidenti stradali.** Il Comune di Quarto intende perseguire efficienza e rapidità nei casi in cui occorre ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali o altri eventi, anche coerentemente alle previsioni di cui al titolo II del Codice della Strada. In particolare ci si riferisce ai sinistri che provocano la presenza sulla sede stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, che devono essere eliminati prima della riapertura al traffico, nonché ai sinistri che provocano danni alle principali infrastrutture e pertinenze della strada, quali semafori, segnali stradali, paletti, dissuasori, cordoli, barriere, guardrail, marciapiedi, impianti di pubblica illuminazione. Per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

Le prestazioni richieste all'affidatario e le modalità di svolgimento del servizio sono meglio dettagliate nel Capitolato tecnico. Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade comunali del territorio.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la ridotta superficie del territorio comunale, la semplicità della conformazione geomorfologica ed urbana del territorio, nonché la statistica delle tipologie di incidenti stradali da cui si evince che molto raramente sono necessarie prestazioni di servizio di cui al presente appalto in contemporanea su più siti, rendono inutile, meno efficiente e meno efficace la suddivisione in più lotti.

1.2. L'affidamento del servizio avrà la **durata di anni 5 (cinque)** decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita l'aggiudicazione del nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi sei. Il periodo di proroga è computato nel valore complessivo dell'affidamento del servizio.

1.3. Il valore dell'appalto, IVA esclusa, è così determinato ai sensi dell'art. 167 c. 1 del Codice: **IMPORTO € 50.000,00**

Il valore è puramente indicativo, calcolato sulla base dello storico delle prestazioni di "pronto intervento" eseguiti nel triennio 2016-2017-2018 dalla ditta affidataria del servizio (interventi per € 18.600,00), incrementato della stima degli interventi da eseguirsi per il ripristino delle principali infrastrutture e pertinenze della strada danneggiate in seguito ad incidenti stradali, quali semafori, segnali stradali, paletti, arredi urbano, dissuasori, spartitraffico, cordoli, barriere, guardrail, marciapiedi, impianti di pubblica illuminazione (attività non ricompresa nel precedente appalto).

1.4. L'appalto non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune. Il corrispettivo per l'aggiudicatario sarà costituito unicamente dal recupero delle somme che verranno riscosse secondo le modalità di seguito indicate.

1.5. L'aggiudicatario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune.

1.6. Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione dell'affidamento del servizio è pari a 0 (zero) in quanto l'affidamento del servizio prevede una forma di gestione complessiva da parte dell'aggiudicatario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e quindi **non è necessario** redigere il D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI). Sarà cura dell'Amministrazione comunale elaborare il documento unico di valutazione dei rischi in caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi. E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme nel D.Lgs 81/08 "Attuazione

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, l'aggiudicatario è tenuto, come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. Nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) del D.LGS 81/2008, l'Amministrazione comunale rimane a disposizione dell'aggiudicatario per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

2.3. operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45 c. 1 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

2.4. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI GENERALI

3.1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

3.1.1. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

3.1.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14 dicembre 2010.

3.2. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.3. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

3.4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

3.5. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

3.6. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

3.7. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

3.8. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

3.9. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante **AVCpass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

4.2. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

5.1. La documentazione di gara è integralmente disponibile all'indirizzo: **www.comune.quarto.na.it** nonché presso i punti di contatto: Comando Polizia Municipale – via Domenico Catuogno, 1 – 80010 – Quarto (NA) negli orari indicati in premessa. La stessa è disponibile sul sito della piattaforma elettronica **www.acquistinretepa.it** attraverso cui si svolgerà la procedura di gara.

6. CHIARIMENTI

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo a.santoro@comune.quarto.na.it, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Potranno essere inoltre presentati quesiti direttamente attraverso la piattaforma informatica sul sito www.acquistinretepa.it

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet: www.comune.quarto.na.it

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

d. si può utilizzare facoltativamente lo schema di domanda allegata al presente disciplinare, modificandola a seconda delle esigenze, sarà in ogni caso cura del partecipante verificare che la domanda sia conforme al Disciplinare;

e. la domanda ed ogni allegato amministrativo o tecnico vanno presentati sulla piattaforma on line in formato pdf firmato digitalmente;

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale o in copia autentica, potrà essere prodotta in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 83, comma 3 del Codice;

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata, a pena di esclusione, da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione;

7.5. La procedura di presentazione avverrà attraverso la piattaforma telematica MEPA sul sito www.acquistinret.it

7.6. Termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12,00 del giorno martedì 10 marzo 2020.

8. COMUNICAZIONI

8.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra amministrazione aggiudicatrice e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio

eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 40 c. 1 del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. SUBAPPALTO

9.1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

9.2. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

9.3. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad un subappaltatore comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

9.4. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

10.2. È facoltà dell'amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione di non procedere all'aggiudicazione definitiva della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di affidamento del servizio.

10.3. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'amministrazione aggiudicatrice.

10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento del servizio verrà stipulato entro il termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data dall'aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

10.5. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10.6. L'amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione si riserva la facoltà di cui all'art. 110 c. 1 e 3 del Codice in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell'affidamento del servizio e precisamente ad € 1.000,00 (mille/00) e costituita, a scelta del concorrente:

a. in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'amministrazione del conto per la quale si procede all'acquisizione (Comune di Quarto) il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; come soggetto garantito dovrà essere indicata l'amministrazione del conto per la quale si procede all'acquisizione (Comune di Quarto – C.F. 01457180634).

11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 8 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore dell'amministrazione del conto per la quale si procede all'acquisizione.

11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1. essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

3. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

4. prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione per conto della quale si procede all'acquisizione;

d) la dichiarazione, se non allegata separatamente, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore dell'amministrazione del conto per la quale si procede all'acquisizione.

11.4. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio.

11.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11.6. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

11.7. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto:

- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001.

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

11.8. Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA

12.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

- A) Insussistenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- B) requisito di idoneità professionale:
 - 1) iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali;
 - 2) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi, speciali e non pericolosi, secondo quanto previsto dal D. lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e dalle altre norme vigenti in materia, categoria 2 bis, 5, 8 e 9;
 - 3) iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre norme vigenti in materia;

- 4) possesso di certificazioni di conformità agli standard UNI ISO 9001, UNI ISO 14001, UNI ISO 39001, per il campo di applicazione del servizio oggetto dell'aggiudicazione;
- C) fatturato globale a quello oggetto di gara, realizzato nell'ultimo triennio (2017-2018-2019) di importo almeno pari a quello posto a base di gara, nel settore della pulizia stradale.
- D) elencazione delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dello specifico oggetto, delle date e dei destinatari.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso delle relative iscrizioni. i requisiti di cui alla lettera B) n. 1,2,3 e 4 devono essere posseduti da tutte le singole componenti della RTI, a pena di esclusione e non possono essere oggetto di avvalimento.

13. AVVALIMENTO

13.1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

13.1.2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali ed idoneità professionale .

13.2. E' possibile avvalersi di capacità anche di partecipanti al raggruppamento.

13.3. La ditta concorrente deve presentare la seguente documentazione amministrativa:

- a) dichiarazione del concorrente, attestante i requisiti per cui si ricorre all'avvalimento, con specifica indicazione dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione circa il possesso da parte dell'ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'affidamento del servizio le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento del servizio.

13.4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione del valore dell'affidamento del servizio.

13.5. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

13.6. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

13.7. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

13.8. Considerato che l'avvalimento di garanzia (in cui l'ausiliaria mette in campo la propria la propria esperienza e/o le proprie certificazioni a servizio dell'ausiliata, come nel presente caso),

comporta l'estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione, per garantire la amministrazione aggiudicatrice sulla solidità effettiva della propria controparte contrattuale, l'istituto è sottoposto alle seguenti ulteriori condizioni: il contratto di avvalimento (di cui alla lettera d) dovrà dettagliare puntualmente le risorse e l'apparato organizzativo che vengono prestate all'ausiliato; ciò al fine di permettere alla amministrazione aggiudicatrice di appurare se sia soddisfatto il requisito della effettiva messa a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto, degli elementi necessari ad una corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.

13.9. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

13.10. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

14.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

14.2 La presente procedura si riferisce ad un affidamento di servizio che non comporta né oneri né costi per l'amministrazione e che non prevede quindi una base d'asta soggetta a ribasso; pertanto la valutazione verrà effettuata esclusivamente riguardo le caratteristiche tecniche offerte (per un massimo di 100 punti).

15.COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

15.1. Sarà nominata dal Capo del IX Settore (Polizia Locale) del Comune di Quarto apposita commissione tecnica per la valutazione delle offerte.

16. DOCUMENTAZIONE E REQUISITI

16.1. Occorre presentare domanda di partecipazione sottoscritta con firma digitale, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. La domanda dovrà essere corredata di indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, ai sensi dell'art.76, comma 6, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara. Si precisa che:

16.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

16.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune.
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione

nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

16.2. Occorre presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente indica:

- a. i dati anagrafici e di residenza del firmatario dell'offerta e inoltre i dati anagrafici: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
- b. Dovranno inoltre essere indicati i dati dei titolari di poteri institori ex art. 2203 del C.C. e dei procuratori speciali.
- c. Dovranno infine essere indicati i dati anagrafici e di residenza dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente, rientranti nelle casistiche di cui sopra.

16.3. Occorre presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, c. 1, 2, 3, 4 e c. 5 lettere a), b), c),d), e), f), g), h), i), l), m), del Codice e precisamente:

16.3.1. l'insussistenza di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall'art. 80, comma 3 del Codice, nonché relativamente a quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (ovvero può essere rilasciata dichiarazione, per quanto a propria conoscenza, da parte del firmatario della domanda). Dovranno essere indicate tutte le sentenze/decreti di condanna, anche quelle riportanti il beneficio della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione, né ulteriori condanne non rientranti nelle casistiche di cui alle lettere a-g) di cui sopra.

Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati.

16.3.2. L'insussistenza una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall'art. 80, comma 3 primo periodo del Codice.

16.3.3. Non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.)

16.3.4. Non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice, accertabili dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato

16.3.5. Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di.....: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

(oppure)

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, **a pena di esclusione**, allegati i seguenti documenti:

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2. dichiarazione sostitutiva, con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- 4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

16.3.6. Non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertabili dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato.

Tra questi illeciti rientrano:

- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

16.3.7. La propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs. 50/2016;

16.3.8. Non aver partecipato alla preparazione della procedura

Ovvero

di aver partecipato alla preparazione della procedura ma che ciò non è causa di una distorsione della concorrenza;

16.3.9. Non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

16.3.10. Non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

16.3.11. Non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. *(L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);*

16.3.12. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

16.3.13. Non ricadere nella situazione di cui all'art. 80 c. 5 lett. 1) del D.lgs. 50/2015. *La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall'art. 80, comma 3 primo periodo del Codice.*

16.3.14. Non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Ovvero

non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al presente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Ovvero

essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al presente concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

16.4. Per quanto concerne gli illeciti previsti al punto 16.3.4, 16.3.6, 16.3.9, 16.3.10, 16.3.11, 16.3.13 il concorrente può dimostrare, mediante allegazione di appositi mezzi di prova, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

16.5. In merito alle dichiarazioni circa l'assenza dei c.d. "pregiudizi penali" per i soggetti elencati ed i reati e le cause di esclusione specificati all'**art. 80 c. 1, c. 2 e c. 5 lett. 1)** del Codice, si precisa che tale obbligo può ritenersi assolto dal legale rappresentante dell'impresa anche avuto riguardo ai terzi (direttori tecnici o altri soggetti comunque muniti di poteri di rappresentanza, ovvero soggetti cessati), ex art.47, comma 2, d.P.R. 445/2000, là dove consente che la dichiarazione sostituiva "può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti", di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza. Rimane sicuramente possibile allegare distinte dichiarazioni dell'assenza di tali cause ostative rilasciate direttamente da ciascuna delle persone sulla quali incombe l'obbligo di dimostrarne il possesso.

16.6. Si precisa che:

1. le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.3, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.3, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. Le attestazioni di cui all'art. all'art. 80 c. 1, c. 2 e c. 5 lett. 1), devono essere rese anche dai **titolari di poteri institori ex art. 2203 del C.C. e dai procuratori speciali** delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

16.7. Occorre presentare dichiarazione di essere in possesso delle seguenti iscrizioni (ed indicazione dei dati relativi):

- 1) iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali;

- 2) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi, speciali e non pericolosi, secondo quanto previsto dal D. lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e dalle altre norme vigenti in materia, categoria 2 bis, 5, 8 e 9;
- 3) iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre norme vigenti in materia;
- 4) possesso di certificazioni di conformità agli standard UNI ISO 9001, UNI ISO 14001, UNI ISO 39001, per il campo di applicazione del servizio oggetto dell'aggiudicazione;
- C) fatturato globale e per servizi identici a quello oggetto di gara, realizzato nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) di importo almeno pari a quello posto a base di gara.
- D) possesso di almeno un centro logistico con sede legale o operative, risultante da visura camerale, nel Comune di Quarto o in uno dei Comuni limitrofi confinanti con Quarto.

16.8. Occorre presentare attestazione di aver eseguito nell'ultimo quinquennio (2015 – 2019) almeno **due servizi analoghi (ripristino della sede stradale a seguito di sinistri)** svolti per Comuni e/o Provincie e/o Aziende Private.

16.9. Occorre presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la quale il concorrente:

1. dichiara di essere edotto del fatto che la presente gara non comporterà nessun onere economico a carico del Comune e che il corrispettivo per l'aggiudicatario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al l'aggiudicatario del rischio operativo.
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.
3. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'amministrazione aggiudicatrice a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(*oppure*)
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'amministrazione aggiudicatrice a rilasciare copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
4. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;
5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
6. dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà escluso dalla presente procedura di gara o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione medesima, la quale verrà revocata e l'Ente avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall'Ente, ai sensi dell'art. 1456 C.C..

16.10. in caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda, **a pena di esclusione**:

- a) **dichiarazione sostitutiva** con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere tecnico per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- 2) si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) originale o copia autentica del **contratto**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'affidamento del servizio.

Nota: considerato che l'avvalimento di garanzia (in cui l'ausiliaria mette in campo la propria solidità economica e finanziaria e la propria esperienza a servizio dell'ausiliata, come nel presente caso), comporta l'estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione, per garantire l'amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione sulla solidità effettiva della propria controparte contrattuale, il contratto di avvalimento dovrà dettagliare puntualmente le risorse e l'apparato organizzativo che vengono prestate all'ausiliato; ciò al fine di permettere all'amministrazione aggiudicatrice di appurare se sia soddisfatto il requisito della effettiva messa a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto, degli elementi necessari ad una corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

16.11. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.

In merito a tale documento si fa presente che:

- la verifica del possesso dei requisiti dovrà avvenire, ai sensi dell'articolo 213 c. 13 del Codice e della delibera attuativa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 111/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC;
- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono invitati a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Il PassOE da inserire è sempre e solo uno ed è quello riportante in alto a destra il codice a barre, il sistema consente anche la stampa di PassOE (c.d. provvisori) privi di codice a barre che possono però essere utilizzati a solo ed esclusivo uso interno aziendale; l'unico valido per l'amministrazione aggiudicatrice è quello con codice a barre, che identifica il concorrente partecipante alla procedura.

La mancata presentazione del PassOE alla data di scadenza per la presentazione delle offerte non comporta l'immediata esclusione dalla gara. Il concorrente potrà però essere escluso se non procederà, in seguito ad invito scritto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, a regolarizzare la propria posizione in tempo utile per consentire di eseguire le verifiche sui requisiti autocertificati. Si invitano i partecipanti a leggere attentamente le FAQ relative al sistema AVCPASS, rinvenibili all'indirizzo: www.anticorruzione.it

16.12. Occorre presentare documento attestante la **cauzione provvisoria** di cui al paragrafo 11, con allegata la dichiarazione concernente l'**impegno a rilasciare** la cauzione definitiva.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

16.13. atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica o dichiarata conforme all'originale, con indicazione delle imprese consorziate;

16.14. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

16.15. mandato collettivo irrevocabile, in copia autentica o dichiarata conforme all'originale, con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

16.16. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica o dichiarata conforme all'originale, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

16.17. a pena di esclusione, dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

16.18. a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice (si ritiene sufficiente un'indicazione percentuale).

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater,

del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.

16.19. a pena di esclusione, copia autentica o dichiarata conforme all'originale, **del contratto di rete,**

redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

16.20. dichiarazione, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

16.21. dichiarazione, a pena di esclusione, che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (si ritiene sufficiente un'indicazione percentuale).;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma

4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5

16.22. a pena di esclusione, copia autentica o dichiarata conforme all'originale del **contratto di rete,** redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

16.23. a pena di esclusione, copia autentica o dichiarata conforme all'originale del **contratto di rete,** redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

16.24. a pena di esclusione, copia autentica o dichiarata conforme all'originale del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con **allegate le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (si ritiene sufficiente un'indicazione percentuale).

17. OFFERTA TECNICA

17.1. La offerta tecnica deve contenere, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica completa e dettagliata, dei servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel capitolato tecnico.

Tale Offerta dovrà essere presentata con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, suddivisa in capitoli in relazione a ciascuno dei sub-criteri e relativi profili, attenendosi in particolare a quanto espressamente indicato come "obbligatorio" al comma 18.1.2. del presente disciplinare.

17.2. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

17.3. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 16.1.1 e 16.1.2.

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

18.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1.1. L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri e profili di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui sotto, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alle formule di seguito riportati.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100

18.1.2. La valutazione della qualità del servizio (100 PUNTI) verrà effettuata sulla base dei seguenti sub-criteri e profili per i quali viene individuato il relativo punteggio massimo. La relazione tecnica dovrà obbligatoriamente illustrare gli elementi di cui agli insiemi A e B. Gli insiemi C e D sono facoltativi perché riguardano la parte migliorativa a discrezione dei partecipanti:

A	Organizzazione della struttura e modalità di gestione operativa del servizio di ripristino	Fattore ponderale Max 40 punti
B	Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di	Fattore ponderale

	ripristino post sinistro, con riferimento all'eco-compatibilità e al rispetto della qualità ecologica	Max 15 punti
C	Capacità di sinergia con il nucleo infortunistica e rilievo incidenti del Comando di Polizia Municipale di Quarto	Fattore ponderale Max 20 punti
D	Elementi aggiuntivi e preferenziali	Fattore ponderale Max punti 25
	Totale	Max 100 punti

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera A (Organizzazione della struttura aziendale e modalità operative del servizio di ripristino) l'Amministrazione individua i seguenti sotto elementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

Sottoelemento A1	Struttura organizzativa impiegata nel servizio e metodologie utilizzate, ubicazione della sede operativa da cui partono i mezzi.	Max punti 10
Sottoelemento A2	Mezzi e strumenti impiegati, strumentazione tecnologica ed informatica a supporto, per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell'ambiente.	Max punti 10
Sottoelemento A3	Ripristino principali infrastrutture e pertinenze della strada (quali semafori, segnali stradali, paletti, arredi urbano, dissuasori, spartitraffico, cordoli, barriere, guardrail, marciapiedi, impianti di pubblica illuminazione) danneggiate da incidente stradale. Indicare le modalità di esecuzione, tenendo conto che: - i singoli interventi dovranno eseguirsi mediante ditta specializzata, scelta di volta in volta dall'aggiudicatario del servizio in base alla tipologia di ripristino da eseguire, in ogni caso previa autorizzazione del RUP e dell'Ufficio LL.PP. del Comune di Quarto. - l'aggiudicatario dovrà formalizzare un elenco degli interventi infrastrutturali necessari al ripristino che verrà sottoposto al RUP entro 24 ore, unitamente alla comunicazione della/e ditta/e specializzata/e che si intende/ono far intervenire a supporto e ad una cronoprogramma delle lavorazioni da eseguire. Il RUP di concerto con l'ufficio LL.PP. del Comune di Quarto autorizzerà l'intervento.	Max punti 20

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera B (Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post sinistro, con riferimento all'eco-compatibilità e al rispetto della qualità ecologica) l'Amministrazione individua i seguenti sotto elementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

Sottoelemento B1	Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente.	Max punti 5
Sottoelemento B2	Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni.	Max punti 5
Sottoelemento B3	Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc.	Max punti 5

Secondo quanto stabilito al punto 5 dell'allegato P al DPR 207/2010, a seguito di comparazione a raffronto, con riferimento ciascuna offerta relativa ad ogni sottoelemento verrà attribuito da ogni componente della Commissione un coefficiente variabile da 0 a 1. Successivamente verrà calcolata la media dei coefficienti assegnati al sottoelemento preso in considerazione, riportata ad uno la media più alta e proporzionate a tale numero massimo le altre medie. I coefficienti così determinati moltiplicati per il punteggio massimo assegnabile, come sopra indicato, determinerà il punteggio conseguito da ciascun concorrente per ogni sottoelemento di valutazione.

I coefficienti verranno attribuiti dai commissari sulla base dei parametri appresso indicati:

- a. Con riferimento ai sotto elementi di valutazione A1, A2 e A3 verranno preferiti l'organizzazione, la strumentazione tecnologica ed informatica ed i mezzi e strumenti proposti ritenuti maggiormente idonei a garantire una gestione tempestiva ed efficace delle situazioni che si verranno a creare nel servizio, comprese eventuali contestualità, e di minor pregio le offerte meno adeguate sotto tale aspetto;
- b. Con riferimento ai sotto elementi di valutazione B1, B2 e B3 verranno attribuiti i coefficienti maggiori ai concorrenti che abbiano proposto rispettivamente prodotti, procedure e tecnologie maggiormente ecocompatibili e rispettosi dell'ambiente coefficienti progressivamente inferiori a quelli che abbiano formulate offerte meno valide sotto l'aspetto ambientale.

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera C (Capacità di sinergia con il nucleo infortunistica e rilievo incidenti del Comando di Polizia Municipale di Quarto) l'Amministrazione individua i seguenti sotto elementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

Sottoelemento C1	Fornitura alla Polizia Municipale di un dispositivo GPS di precisione in grado di geolocalizzare il luogo del sinistro ai fini di un più rapido intervento da parte della squadra di ripristino.	Max punti 1
Sottoelemento C2	Fornitura alla Polizia Municipale di attrezzature idonee ad un primo intervento di delimitazione dell'area in attesa dell'arrivo della squadra di ripristino (coni segnalatori, segnali incidenti su supporti pieghevoli, segnali di freccia ruotabile su supporto pieghevole per segnalare deviazioni o ostacoli, display di tipo text-led autoalimentato o collegabile all'alimentazione dell'automobile per scrivere messaggi di pericoli agli automobilisti in transito, cassette mediche di pronto soccorso, bombolette spray giallo fluo, misuratore metrico laser, sacchi di materiale granulare per arginare lo	Max punti 9

	spargersi di oli e/o carburanti sulla carreggiata, ecc...).	
Sottoelemento C3	Fornitura alla Polizia Municipale di uno o più motocicli per un più rapido raggiungimento dei luoghi teatro di sinistro stradale ai fini di una più certa individuazione dei responsabili degli incidenti (ad esempio scooter, eventualmente elettrici, dotati di lampeggiante, sirena e livrea della Polizia Municipale).	Max punti 10

Con riferimento ai sotto elementi di valutazione C1, C2 e C3 verranno attribuiti i coefficienti maggiori ai concorrenti che abbiano proposto rispettivamente prodotti, in quantità, procedure e tecnologie maggiormente efficaci e coefficienti progressivamente inferiori a quelli che abbiano formulate offerte meno valide sotto l'aspetto dotazionale. La fornitura delle suddette attrezzature dovrà avvenire entro 60 giorni dalla stipula del contratto, pena decadenza dello stesso per grave inadempienza.

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera D (Elementi aggiuntivi e preferenziali) l'Amministrazione individua i seguenti sotto elementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

Sottoelemento D1	Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti, senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino.	Max punti 20
Sottoelemento D2	Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 40 minuti stabiliti negli atti di gara.	Max punti 5

Con riferimento al sottoelemento D1, saranno oggetto di valutazione gli eventuali servizi aggiuntivi rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato, purché siano senza costo alcuno per l'Amministrazione e per il cittadino e siano ritenute significative dalla Commissione di gara.

Con riferimento al sottoelemento D2, sarà oggetto di valutazione il minore tempo di intervento proposto dal concorrente rispetto a quello massimo stabilito dal capitolato, pari a 40 minuti dall'attivazione mediante segnalazione telefonica al numero verde. I punteggi verranno attribuiti nel modo seguente:

- punti 3 per tempo di intervento di 30 minuti dall'attivazione;
- punti 5 per tempo di intervento di 20 minuti dall'attivazione;

Non saranno attribuiti punteggi intermedi (per tempi di intervento intermedi verrà attribuito il punteggio inferiore).

18.2. OPERAZIONI DI GARA

18.2.1. La **prima seduta pubblica** avrà luogo presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di Quarto - il giorno **12/03/2020**, alle **ore 10,00**. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

18.2.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC, almeno 48 ore prima della data fissata.

18.2.3. La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo delle offerte inviate dai concorrenti attraverso la piattaforma informatica, e, una volta aperte, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.

18.2.4. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

18.2.5. La Commissione, in seduta pubblica, procederà quindi alla verifica della presenza dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.

18.2.6. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

18.2.7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio.

18.3. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

18.3.1. La Commissione, sulla base della documentazione amministrativa, procede:

- a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono, ovvero ad attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d) a comunicare, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, il fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere;

18.3.2. Verifica dei requisiti tecnici comprovati attraverso la documentazione presentata.

18.4. Soccorso istruttorio. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

19.1. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Napoli, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

20.1. Si comunica che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta. I dati suddetti non saranno comunicati o diffusi a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.